



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

Regolamento didattico e organizzativo del corso di dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa” del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. b), del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del corso di dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa” (d'ora in poi, per brevità, “corso”) del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (DSGE) dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (UnitelmaSapienza).

Articolo 2

Obiettivi formativi, programma di studio e organizzazione del corso

1. Il corso è un programma triennale che intende fornire ai dottorandi solide conoscenze teoriche e competenze pratico-applicative nelle discipline giuridiche ed economico-aziendali fondamentali per comprendere e governare le dinamiche dell'impresa contemporanea.

L'approccio multidisciplinare adottato mira a favorire una costante e virtuosa interazione, in tutti i moduli, tra saperi e settori scientifici differenti, così da formare:

- da un lato, giuristi dotati non solo delle più avanzate competenze del proprio ambito disciplinare, ma anche di conoscenze economico-aziendali indispensabili per una più efficace comprensione e applicazione degli istituti giuridici rilevanti in un contesto in cui i modelli di governance sono centrati sulla gestione dei rischi;
- dall'altro lato, studiosi delle materie economico-aziendali consapevoli delle ricadute giuridiche e normative delle loro analisi, in grado di valutare con maggiore consapevolezza il quadro regolatorio che incide sull'agire imprenditoriale nell'attuale epoca caratterizzata da globalizzazione e iper-normazione.

2. Costituiscono organi del corso il Collegio dei docenti e il Coordinatore. Essi vengono costituiti in conformità alle indicazioni di cui all'art. 3 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca e assolvono alle funzioni ivi indicate.

3. Le attività didattiche di base si concentrano nel primo anno, nell'ambito di un curriculum unico, e si articolano nei seguenti insegnamenti:

- Metodologie di ricerca e competenze trasversali per la comunicazione scientifica e la formazione;
- Regolazione giuridica dell'economia e dell'impresa: fonti, modelli e strumenti tra codificazione, decodificazione, *hard law* e *soft law*;
- Economia, *accounting*, gestione e organizzazione aziendale;
- Imprese e catene di fornitura tra sostenibilità e diritti umani;



- *Compliance e business ethics*;
- Operazioni societarie straordinarie, ristrutturazioni aziendali e crisi di impresa;
- Imprese, transizione digitale e intelligenza artificiale.

Per ciascun insegnamento, il Collegio dei docenti identifica, tra i propri componenti, uno o più docenti coordinatori, con il compito di proporre al Collegio medesimo, previa intesa con il Coordinatore, il programma didattico dettagliato di ciascun modulo, con indicazione dei relativi docenti e delle modalità di verifica finale dell'acquisizione da parte dei dottorandi dei risultati di apprendimento attesi. Il programma didattico definitivo di ciascun insegnamento, con l'indicazione delle relative modalità di svolgimento delle verifiche finali, è quindi approvato dal Collegio dei docenti entro l'inizio del primo anno di corso e successivamente condiviso con i dottorandi. La didattica è erogata integralmente in modalità sincrona, online o in presenza, presso la sede centrale dell'Ateneo in Roma.

Nel secondo anno, i dottorandi saranno impegnati in un periodo obbligatorio di ricerca all'estero della durata media di sei mesi, su tematiche attinenti al proprio progetto di tesi.

Nel terzo anno, i dottorandi potranno concentrarsi sulla finalizzazione della tesi, in lingua italiana o in lingua inglese, completando il lavoro di ricerca e scrittura condotto nei primi due anni e proseguendo al contempo la partecipazione ad attività didattiche e seminariali integrative, nonché agli incontri periodici con il proprio supervisore, previsti lungo l'intero triennio del programma formativo.

4. La frequenza alle attività formative di base di cui al precedente comma 3 è obbligatoria per tutti i dottorandi. Rispetto alle attività didattiche e seminariali integrative, il Collegio dei docenti, nell'organizzare l'offerta formativa del corso ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. c), del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, indica espressamente quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria da parte dei dottorandi. L'obbligo di frequenza si considera assolto frequentando, nella misura minima dell'80%, le attività didattiche di base e le altre attività a frequenza obbligatoria indicate dal Collegio dei docenti.

Articolo 3

Procedura selettiva per l'ammissione al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si basa sulla valutazione:

- dei titoli, del CV e delle eventuali pubblicazioni (fino a 20 punti su 100);
- del progetto di ricerca (fino a 40 punti su 100);
- della prova orale finale (fino a 40 punti su 100).

2. La procedura selettiva per l'ammissione al corso si articola in tre fasi.

1) Valutazione dei titoli, del CV e delle eventuali pubblicazioni di ciascun candidato.



Rispetto alla valutazione dei titoli e del CV verranno valorizzati i titoli di studio posseduti dal candidato (lauree, master, corsi di perfezionamento, altri dottorati, etc.), le attività di ricerca e in ambito didattico, ogni altra esperienza accademica, di studio e professionale in Italia e all'estero, la conoscenza attestata dell'inglese e di ulteriori lingue. Le eventuali pubblicazioni dei candidati verranno valutate tenendo conto della loro attinenza ai settori scientifici di riferimento e ai temi del dottorato in ambito giuridico e/o economico, del valore scientifico degli scritti e della collocazione editoriale. Saranno ammessi alla seconda fase solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 12 punti nella prima fase.

2) Valutazione del progetto di ricerca.

Il progetto di ricerca presentato da ciascun candidato, da redigere in lingua italiana e/o inglese, verrà valutato secondo i seguenti parametri:

- coerenza con i settori scientifici di riferimento e i temi del dottorato in ambito giuridico e/o economico;
- rilevanza e novità della ricerca proposta: sarà oggetto di valutazione la capacità del progetto di affrontare un tema di riconosciuta attualità e/o importanza, nonché il suo grado di originalità, verificando se esso si concentri su un ambito non ancora adeguatamente esplorato dalla letteratura di riferimento e se presenti una prospettiva teorica o una metodologia di analisi particolarmente innovativa;
- interdisciplinarietà: verranno considerati positivamente i profili di interdisciplinarietà del progetto rispetto a una o più materie/tematiche del dottorato;
- strutturazione e articolazione del progetto: il progetto verrà valutato anche alla luce della sua coerente articolazione interna, con particolare attenzione alla solidità dell'impianto logico-argomentativo, alla chiarezza espositiva e alla correttezza formale del testo.

Sono quindi ammessi alla terza fase i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 24 punti nella seconda fase.

3) Prova orale finale.

La prova orale finale si incentra sul progetto di ricerca presentato dal candidato e su argomenti ad esso riferibili che, anche se non direttamente oggetto della proposta, siano relativi ai settori scientifici di riferimento e ai temi del dottorato.

Il colloquio orale è volto a valutare il livello di approfondimento del candidato in relazione al progetto di ricerca presentato, la sua attitudine alla ricerca e le sue capacità di analisi in relazione ai temi affrontati.

La prova è volta altresì ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese da parte del candidato e in tal senso si articolerà nella lettura di un brano tratto da un testo in lingua inglese che il candidato dovrà leggere e tradurre.

I candidati la cui lingua madre non sia l'italiano, dovranno altresì dimostrare durante la prova orale una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La prova orale si riterrà superata da coloro che avranno conseguito almeno 24 punti.

All'esito delle tre fasi della valutazione, il punteggio minimo di idoneità è di 60 punti su 100 (da intendersi come somma dei punteggi conseguiti nelle tre fasi), avendo conseguito il punteggio minimo in tutte le fasi di selezione.



3. Al termine delle tre fasi di valutazione, la commissione giudicatrice per l'ammissione al corso, nominata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, provvede a formare la graduatoria finale di merito in conformità alle indicazioni dell'art. 8, comma 5, e dell'art. 10 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca. Possono essere ammessi al corso soltanto i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Per poter accedere alla selezione è necessario versare il contributo di partecipazione al concorso entro e non oltre i termini e secondo le modalità indicate dal bando di selezione. Solo la domanda trasmessa con allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo anzidetto sarà ritenuta valida ai fini concorsuali. Non sarà rimborsabile in nessun caso il contributo di partecipazione. Si applicano per il resto gli artt. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.

Articolo 4 Supervisor e co-supervisor

1. Entro tre mesi dall'inizio del corso – previa presentazione di apposita istanza del dottorando inviata al Coordinatore entro un mese dall'inizio del corso, corredata dall'indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento del progetto di ricerca per la stesura della tesi dottorale e dal relativo abstract – il Collegio dei docenti assegna a ciascun dottorando un supervisore di provenienza accademica e uno o più co-supervisor. I supervisor possono essere scelti anche tra soggetti esterni al Collegio dei docenti, purché almeno uno sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per far parte del Collegio medesimo.

2. Il supervisore è chiamato a visitare per presa visione la relazione sull'attività svolta dal dottorando al termine di ciascun anno di corso e ad esprimere al Collegio dei docenti il proprio parere in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, comprese quelle relative all'ammissione del medesimo all'esame finale o alla proroga di quest'ultimo.

Articolo 5 Piani formativi e relazioni sulle attività dei dottorandi. Verifiche del profitto dei dottorandi, anche per l'ammissione agli anni successivi del corso.

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi i periodi obbligatori di soggiorno all'estero, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore, all'approvazione del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti procede all'approvazione previo accertamento, sentiti i docenti coordinatori dei singoli insegnamenti e gli uffici competenti, del superamento da parte del dottorando delle verifiche finali previste per ciascun modulo e dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento.



2. Il piano formativo deve rispettare le indicazioni circa l'articolazione del corso di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento e deve essere sottoposto all'approvazione del Collegio dei docenti entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno di corso. A partire dall'inizio del secondo anno, il piano formativo deve essere corredato da una relazione dettagliata circa le attività accademiche e di ricerca (con indicazione dei lavori pubblicati o in corso di pubblicazione nel periodo di riferimento), nonché le eventuali attività di tutorato, didattica integrativa e terza missione, svolte dal dottorando nell'anno precedente. La medesima relazione dettagliata deve essere presentata dal dottorando unitamente all'invio della tesi finale entro la fine del mese di ottobre dell'ultimo anno di corso e deve dar conto di tutte le attività complessivamente svolte durante tutti gli anni del corso. Si auspica che i dottorandi pubblichino almeno un lavoro in riviste di classe A ANVUR durante l'intero triennio.

3. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando per il passaggio all'anno successivo del corso, tenendo conto delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Tale verifica deve essere compiuta dal Collegio dei docenti entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno di corso. La verifica finale deve essere compiuta entro il 1 dicembre dell'ultimo anno di corso. In caso di esito negativo di tali verifiche, il Collegio dei docenti delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Rettore adottato su motivata proposta dal Collegio dei docenti.

4. Laddove la verifica di cui al comma precedente risulti parzialmente negativa, ovvero in caso di giustificativi motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. All'esito di tale ripetizione, che può aver luogo per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando, la verifica del Collegio dei docenti deve essere in ogni caso completata entro il termine di 120 giorni dall'inizio di ciascun anno di corso (e in ogni caso entro il 30 dicembre dell'ultimo anno di corso avuto riguardo alla verifica finale). Qualora venga disposta la ripetizione della verifica annuale nei confronti di un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio dei docenti con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica annuale da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative. In caso di esito negativo della verifica all'esito della sua ripetizione, si adottano i provvedimenti indicati al comma 3 del presente articolo.

Articolo 6

Diritti e doveri dei dottorandi e budget per l'attività di ricerca. Adempimenti organizzativi, amministrativo-contabili e didattici.

1. Con riferimento alle richieste di sospensione e proroga del corso da parte di ciascun dottorando, si applica l'art. 11 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.



2. I diritti e i doveri dei dottorandi sono definiti dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, che, ai sensi delle indicazioni contenute in tale previsione, si applica tenuto conto delle indicazioni di dettaglio definite dal presente Regolamento, che i dottorandi hanno il dovere di osservare in tutte le sue parti.

3. Per ciascuno dei tre anni del corso, tutti gli iscritti, con e senza borsa di studio, usufruiscono di un budget annuale per l'attività di ricerca in Italia e all'estero coerenti con il progetto di ricerca, nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di accreditamento del corso. Tali somme possono essere utilizzate, d'intesa con il supervisore e a seguito di autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei docenti, per le seguenti spese: a) missioni in Italia e all'estero; b) partecipazioni e iscrizioni a convegni, seminari o altre iniziative scientifiche, comprese eventuali quote di iscrizione e/o associative di carattere scientifico; c) contributo ai costi di pubblicazione dei risultati della ricerca.

4. Per lo svolgimento delle loro attività e per tutti gli adempimenti organizzativi, amministrativo-contabili e didattici, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso (DSGE) e le indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti in conformità al presente Regolamento e al Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca. I dottorandi possono svolgere attività di tutorato, di didattica integrativa e di terza missione in conformità alle indicazioni dell'art. 15, comma 9, del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.

5. I dottorandi, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e tenuti al pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo per ogni anno di iscrizione.

Articolo 7 Esame finale

1. Le modalità di ammissione all'esame finale, le relative tempistiche e le regole circa il suo svolgimento sono definite dall'art. 12 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca. La tesi, redatta in conformità al format di Ateneo, deve essere inviata in formato elettronico dal dottorando al Collegio dei Docenti per il tramite del Coordinatore, entro la fine del mese di ottobre dell'ultimo anno di corso, unitamente alla relazione finale sulle attività del dottorando, ai sensi all'art. 5 del presente Regolamento. Il Collegio dei docenti procede all'invio della tesi ai valutatori solo all'esito positivo delle verifiche di cui alla medesima previsione ed entro le tempistiche indicate dall'art. 12, comma 2, del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca. Il giudizio analitico scritto dei valutatori viene espresso sulla base dell'apposita scheda di valutazione delle tesi elaborata dal Collegio dei docenti. Si applicano per il resto gli artt. 11, 13 e 14 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.



Articolo 8

Designazione del rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti

1. Il rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti è designato dai dottorandi iscritti al corso di dottorato. Il nominativo del rappresentante deve essere comunicato al Coordinatore. Il mandato del rappresentante dei dottorandi ha durata biennale.

Articolo 9

Periodi di studio e ricerca all'estero

1. Tutti i dottorandi sono tenuti a svolgere un periodo di ricerca all'estero, della durata media di 6 mesi, su tematiche attinenti al proprio progetto di tesi. Il periodo di ricerca all'estero deve essere svolto durante il secondo anno di corso. In caso di comprovate esigenze, su istanza motivata del dottorando, previo nulla osta del supervisore, il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando allo svolgimento del periodo all'estero nell'ultimo anno di corso.

2. L'identificazione della sede di svolgimento del periodo all'estero è effettuata dal dottorando d'intesa con il supervisore e deve essere comunicata al Collegio dei docenti e approvata dal medesimo organo in conformità alle indicazioni e secondo la procedura di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Si applica per il resto l'art. 7 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.

Articolo 10

Accordi di cotutela e qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca

1. In conformità all'art. 14 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università UnitelmaSapienza può essere in cotutela di tesi con un ateneo estero, che si attiva mediante apposita convenzione, proposta dal Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di corso. La convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio del DSGE (sede amministrativa del corso). Si applica per il resto il secondo comma dell'art. 14 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.

Articolo 11

Commissione di Gestione della Qualità (CGQ)

1. Il Collegio dei docenti nomina, su proposta del Coordinatore, i componenti della Commissione di Gestione della Qualità (CGQ-PhD).

2. La CGQ-PhD ha funzioni di controllo e verifica della qualità delle attività dottorali e di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e redige in via istruttoria, sottoponendo ciascun documento all'approvazione del Collegio e coinvolgendo i competenti organi d'Ateneo, la seguente documentazione: - il documento di progettazione annuale del corso; la scheda di monitoraggio annuale; il rapporto di riesame ciclico; la scheda di autovalutazione in preparazione della visita di accreditamento periodo.

3. La CGQ-PhD, che resta in carica per un triennio, è composta da:



- il Responsabile della qualità, che corrisponde al Coordinatore del corso, che presiede e convoca la Commissione e collabora con il Presidio di Qualità nell'attuazione della Politica della Qualità del corso;
- il Responsabile della redazione del documento di progettazione annuale del corso, scelto tra i componenti del Collegio dei docenti;
- il Responsabile del Monitoraggio Annuale, del Riesame Ciclico e della redazione della Scheda di autovalutazione in preparazione della visita di accreditamento periodico, scelto tra i componenti del Collegio medesimo;
- il Rappresentante dei dottorandi, designato dai dottorandi iscritti al corso di dottorato;
- il Manager didattico, unità di personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segreteria, gestione delle scadenze e coordinamento amministrativo delle attività, indicato dall'Area amministrativa competente per la gestione del dottorato d'intesa con il Coordinatore;
- ed eventualmente da altri componenti del Collegio dei docenti, nonché dal Rappresentante del mondo del lavoro, designato dalla Consulta delle Parti interessate al corso.

Articolo 12

Consultazioni delle Parti Interessate

1. Il Collegio dei docenti nomina la Consulta delle Parti interessate al corso.
2. La Consulta, che resta in carica per un triennio, è composta dai rappresentanti di enti, istituzioni e del mondo del lavoro e delle professioni che, a seguito della presentazione del corso, hanno espresso interesse alle relative attività didattiche e formative.
3. Il Collegio dei docenti, per il tramite del Coordinatore, provvede a convocare la Consulta per sottoporle il monitoraggio delle attività del corso, raccogliendo i pareri, i suggerimenti e le proposte utili al perfezionamento del percorso didattico-formativo.
4. Le consultazioni con le Parti interessate possono avvenire anche attraverso incontri mirati che coinvolgano esclusivamente alcuni dei membri della Consulta o anche rappresentanti di altre Parti interessate, individuati in relazione a specifiche esigenze didattico-formative.

Articolo 13

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del DSGE (sede amministrativa del corso), cui spetta deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca e dalla normativa vigente.